

N. R.G. 2/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**  
Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
Dott. Maria Novella Legnaioli Presidente  
Dott. Raffaella Brogi Giudice rel.  
Dott. Mariella Galano Giudice

Vista la domanda di omologa del concordato preventivo  
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2/2017

promossa da:

**LANIFICIO EUROPA S.A.S. DI PIERO E LUIGI GUARDUCCI & C.**

ha emesso il seguente

**DECRETO**

**Premesso che** Lanificio Europa s.a.s. di Piero e Luigi Guarducci & c., dopo aver ottenuto il termine ex art. 161, co. 6, l.f. ha depositato il piano e la proposta, con la documentazione ex art. 161, co. 3, l.f. La ricorrente ha esposto di essere uno dei principali produttori di tessuti del distretto pratese e di avere oggetto sociale “*A) l’industria tessile in genere, e in particolare, la produzione e le lavorazioni tessili in genere, sia per conto proprio che per conto di terzi, di tessuti di qualsiasi genere, semilavorati tessili, filati in genere, plaids, articoli e manufatti tessili in genere, maglieria interna ed esterna, camicie, confezioni e capi di abbigliamento in genere di qualunque tipo e pregio, tessuti per l’arredamento, accessori per l’abbigliamento e l’arredamento della casa; B) la commercializzazione e la vendita all’ingrosso e al dettaglio, sia in Italia che all’estero, dei beni di cui alla precedente lettera A), di calzature e articoli in pelle e cuoio con i relativi accessori di materie prime tessili; C) l’import-export, nonché l’assunzione di mandati di rappresentanza, con o senza deposito, di tutti i beni di cui alle precedenti lettere A) e B).*”

La ricorrente ha esposto di avere quarantesette dipendenti e di essere collegata ad altre società, che prestano in suo favore una serie di servizi indispensabili nella filiera produttiva, tra le quali sono state menzionate, in particolare:



- Elafil Srl (14 dipendenti), attualmente in procedura di preconcordato, per la ritorcitura dei filati utilizzati nella produzione;
- Eurocontrol Srl (20 dipendenti), attualmente in procedura di preconcordato, la quale svolge il controllo della qualità dei tessuti prodotti;
- Orditura DMV di Guarducci Luigi e Guarducci Piero Luigi Snc (n. 4 dipendenti);
- Finissaggio TRT Srl (53 dipendenti) per la rifinizione dei tessuti prodotti;
- EWS Srl (10 dipendenti), per il servizio di lavanderia;
- Vestire Srl (10 dipendenti) per il confezionamento dei capi finiti;
- Ceda - Centro Elaborazione Dati di Piero e Luigi Guarducci Snc (n. 9 impiegati), per il servizio di contabilità.

Attraverso tale collegamento è stato, così, realizzato un sistema produttivo che dalla materia prima è in grado di realizzare il prodotto finito (capi di abbigliamento), coprendo l'intera filiera tessile.

Lanificio Europa Sas ha esposto di essere un'azienda *leader* nella produzione del tessuto di cotone elasticizzato per il confezionamento di pantaloni e giubbotti *casual*, sia per uomo che per donna. Utilizza un filo elasticizzato di cotone ritorto a 3 capi (marchio registrato "3TWIST") prodotto in esclusiva da Elafil Srl.

Il capitale sociale è così ripartito:

- Elafil Srl 37,50 % (socio accomandante);
- Eurocontrol Srl 37,50 % (socio accomandante);
- Luigi Guarducci 12,50 % (socio accomandatario);
- Piero Guarducci 12,50 % (socio accomandatario).

La proposta prevede:

**A)** pagamento integrale delle spese della procedura e dei crediti prededucibili, entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui diverrà inoppugnabile il provvedimento di omologazione del concordato preventivo;

**B)** pagamento integrale dei creditori privilegiati, entro il termine massimo di dodici mesi dal momento in cui diverrà inoppugnabile il provvedimento di omologazione del concordato preventivo;

**C)** pagamento dei creditori chirografari nella misura del **22,88%**, nel termine di quarantotto mesi dal momento in cui diverrà inoppugnabile il provvedimento di omologazione del concordato preventivo. Il pagamento avverrà: (a) quanto ad una prima rata, pari al 4,17 % del valore nominale dei crediti, una volta saldati i creditori privilegiati e quindi entro 12 mesi dall'inoppugnabilità del provvedimento di omologazione del concordato preventivo; (b) quanto al saldo, pari al 18,71 %, entro il termine di 48 mesi



indicato, mediante rate determinate in base alle disponibilità finanziarie emergenti dall'esecuzione del Piano.

La proposta prevede la postergazione volontaria di alcuni crediti dei soci condizionatamente alla omologazione e la destinazione ai creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione e *pari passu*:

- 1) delle eventuali sopravvenienze attive derivanti dal recupero delle somme che alcuni clienti debitori della Società hanno versato in data successiva al deposito del ricorso *ex art.* 161, co. 6, l fall. (3.3.2017) presso conti correnti bancari che al momento del pagamento presentavano un saldo negativo;
- 2) della somma ricavata dalla vendita dei titoli allo stato indicati come oggetto di pegno a favore di Banca Popolare di Vicenza, nell'ipotesi in cui il pegno fosse considerato come non opponibile alla massa dei creditori. Tale ipotesi non risulta tuttavia verificata, considerata l'opponibilità del pegno alla procedura emersa a seguito delle integrazioni documentali richieste alla società ricorrente (v. *infra*).

Le sequenze temporali di adempimento della proposta sono state calendarizzate dalla ricorrente secondo un programma che prevede:

- A)** il pagamento delle spese della procedura, dei crediti prededucibili, dei crediti privilegiati e di una prima rata pari al 4,17 % dei crediti chirografari, mediante le risorse finanziarie già nella disponibilità della Società o derivanti dalla liquidazione di *assets* non strategici (rimanenze datate, piccole partecipazioni e titoli);
- B)** la piena continuità aziendale con attuazione di un dettagliato *business plan* quinquennale, contemplante una riduzione dei costi di struttura ed una crescita dei ricavi, in modo da produrre margini operativi;
- C)** l'utilizzo della finanza libera generata dalla gestione aziendale per il pagamento del saldo dei crediti chirografari;
- D)** la previsione di fondi per fronteggiare il rischio di dover corrispondere somme a terzi, siano essi creditori concorsuali, ovvero prededucibili.

I crediti nei confronti della società ricorrente sono stati così indicati:

- Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare: € 1.353.358,29 4;
- Crediti assistiti da garanzia reale (pegno): € 1.000.000,00;
- Crediti chirografari: € 22.713.878,95)

Il fabbisogno concordatario è stato indicato in € 8.600.000, di cui:

- € 600.000 per le spese prededucibili,
- € 1.353.358,29 per i crediti privilegiati;
- € 1.000.000 per il creditore pignoratizio;



- € 5.196.641,717 per i creditori chirografari;
- € 450.000 per i fondi rischi.

Il piano concordatario prevede il finanziamento del fabbisogno concordatario come segue:

- a) l'utilizzo delle risorse liquide già giacenti sui conti correnti della Società per **€ 2.000.000**;
- b) l'utilizzo delle risorse liquide generate dalla vendita - nei 12 mesi dall'omologazione - di titoli azionari, di titoli sottoposti a pegno e rimanenze per € 2.022.352,77, arrotondati a **€ 2.000.000**;
- c) l'utilizzo dell'avanzo di gestione risultante dal *business plan* quinquennale, per **€ 5.435.876,00**, ridotto prudenzialmente ad **€ 4.600.000**.

Tali fonti di finanziamento, secondo la società ricorrente sono tali da consentire:

- il pagamento delle spese prededucibili entro 60 giorni dall'omologazione;
- il pagamento dei crediti privilegiati entro 12 mesi dall'omologazione;
- il pagamento di eventuali crediti, da soddisfarsi integralmente e sopravvenuti nei 12 mesi successivi all'omologazione, fino ad € 100.000;
- il pagamento di una prima rata per al 4,17 % ai creditori chirografari, entro 12 mesi dall'omologazione e successivamente all'integrale pagamento dei creditori privilegiati;
- il pagamento di eventuali crediti ulteriori, da soddisfarsi integralmente nel corso della vigenza del piano, sino ad € 350.000;
- il pagamento del saldo a favore dei creditori chirografari, entro 48 mesi dall'omologazione.

Il concordato presentato, sin dal decreto di ammissione, è stato classificato in continuità ex art. 186-*bis* l.f., con la conseguenza che la percentuale di pagamento offerta ai creditori è vincolante per l'imprenditore. Il decreto di apertura è stato preceduto da alcune integrazioni richieste dal tribunale con particolare riferimento alla necessaria presentazione di uno stato patrimoniale prospettivo, di un rendiconto finanziario prospettivo e di uno scenario peggiorativo.

Con decreto depositato 4 dicembre 2018 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura.

Con successivo decreto depositato in data 24 luglio 2018, il tribunale, all'esito del voto dei creditori, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180 comma I l. fall.



Il decreto è stato comunicato alla ricorrente e notificato a cura di quest'ultima ai creditori dissenzienti nonché al Commissario Giudiziale, dr. LUCA SANTINI.

Nel presente giudizio si è costituita la sola società ricorrente, chiedendo l'omologa del concordato.

Il commissario giudiziale, con atto depositato il 31 agosto 2018, ha concesso parere favorevole all'omologazione, pur evidenziando alcune criticità inerenti alla possibile evoluzione gestionale, anche in considerazione del fatto che le programmate riduzione dei costi di lavoro e di godimento dei beni non sono ad avviso del commissario giudiziale sufficienti al pieno recupero dell'economicità gestionale. Nella relazione ex art. 180 l.f. il commissario ha evidenziato il seguente prospetto relativo al fabbisogno concordatario:

<b>Fabbisogno concordatario</b>				
	SITUAZIONE DEBITORIA RICORRENTE	PERCENTUALE APPLICATA	IMPORTO ACCERTATO DAL C.G.	
SPESE PROCEDURA	€ 600.000,00	100%	€ 707.276,00	
CREDITORI CON PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE	€ 1.353.358,29	100%	€ 1.693.554,16	
CREDITORI CON PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE (PER RIDUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE)	€ 50.000,00	100%	€ 50.000,00	
CREDITORI CON PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE (ASSISTITI DA PEGNO CAPIENTE)	€ 1.000.000,00	100%	€ 1.000.000,00	
<b>CREDITORI PREDUCIBILI E PRIVILEGIATI</b>				
<b>Subtotale PRIVILEGI E PREDEDUCIBILI</b>	<b>€ 3.003.358,29</b>		<b>€ 3.450.830,16</b>	
FONDO RISCHI A BREVE CREDITI PRIVILEGIATI	€ 50.000,00	100%	€ 50.000,00	
ULTERIORE FONDO RISCHI CREDITI PRIVILEGIATI	€ 274.551,80	100%	€ 310.000,00	
<b>FONDO RISCHI PRIVILEGI</b>				
<b>Totale PRIVILEGI E PREDEDUCIBILI</b>	<b>€ 3.327.910,09</b>		<b>€ 3.810.830,16</b>	
CREDITORI CHIROGRAFARI	€ 20.648.980,86		€ 20.556.642,22	
FONDO RISCHI CREDITI CHIROGRAFARI	€ 2.420.898,09		€ 3.062.000,00	
<b>TOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI</b>	<b>€ 23.069.878,95</b>		<b>€ 23.618.642,22</b>	
<b>totale situazione debitoria</b>	<b>€ 26.397.789,04</b>		<b>€ 27.429.472,38</b>	
1° rata, entro 12 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa		2,81%	€ 663.721,64	
saldo, entro 48 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa		18,31%	€ 4.325.448,20	
<b>Percentuale di soddisfazione a favore dei chirografari</b>		<b>21,12%</b>	<b>€ 4.989.169,84</b>	

Il commissario giudiziale ha poi evidenziato che: *“Al realizzarsi di tutte le ipotesi su cui si fonda il piano industriale e tenuto conto degli aggiornamenti di valore*



forniti dai CTU della procedura, la liquidità generata dalla prosecuzione aziendale e dallo smobilizzo dei beni d'impresa non strategici consentirebbe di pagare:

\*\* la **totalità** dei crediti prededucibili nei tempi previsti dalla ricorrente ossia entro 60 giorni dal momento in cui diverrà inoppugnabile il provvedimento di omologazione del concordato preventivo;

\*\* la **totalità** dei crediti privilegiati (comprensivo del fondo rischi e spese future) nei tempi previsti dalla ricorrente ossia entro il termine massimo di 12 mesi dal momento in cui diverrà inoppugnabile il provvedimento di omologazione del concordato preventivo;

\*\* una percentuale (rideterminata) a favore dei creditori chirografari del **21,12%**, inferiore a quella prevista nel piano del 22,88%, suddivisa come segue:

una prima rata del 2,81%, anziché del 4,17%, entro il termine di 12 mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa;

il saldo del 18,31%, anziché del 18,71%, entro i 48 mesi successivi al predetto evento.”

**Ritenuto che**, alla luce del voto favorevole espresso dall'82,29% dei creditori diventa superflua la questione relativa alla necessità di conteggiare i voti espressi dalla società Elafil (titolare del 37,50% del capitale sociale di Lanificio Europa e, a sua volta, partecipata da quest'ultima al 33,33%) sono dirimenti le questioni relative all'eventuale applicazione dell'art. 177, u.c., l.f. Difatti, dal riepilogo delle votazioni, depositato dal commissario giudiziale, risulta che:

- i creditori ammessi al voto sono pari a € 20.557.257,62
- i creditori che hanno espresso voto favorevole sono pari a € 17.122.207,27
- i creditori che hanno espresso voto contrario sono pari a € 3.435.050,35 (tra i quali hanno votato espressamente per € 1.214.314,61);
- Elafil ha un credito di € 344.528,22, con la conseguenza che il suo voto favorevole è, comunque, influente ai fini della formazione della maggioranza concordataria, nel senso che il suo venir meno non comprometterebbe l'approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori.

**Ritenuto che** il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.

In proposito non sono intervenuti fatti che incidano sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità della proposta già espressa con il decreto di ammissione.



Né sono intervenuti mutamenti di circostanze rispetto a quelli evidenziati dal Commissario Giudiziale e sottoposti ai creditori al momento della votazione.

Come chiarito dalla recente sentenza delle Sezione Unite della Cassazione n. 1521 del 23.01.13 al Tribunale è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato che *“deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta”*.

Il Tribunale ha *“il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato ... mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti”*

Detto *“controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi del debitore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*.

Il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, è invece rimesso ai creditori. È infatti *“ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto”*. Rientra, quindi, nel controllo di legittimità del tribunale l'assicurazione di un flusso informativo veritiero e completo del debitore nei confronti dei creditori, nella specie assicurato attraverso le integrazioni richieste prima dell'emissione del decreto di apertura della procedura.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 180 L.F.

**OMOLOGA**

il concordato preventivo proposto dalla società **LANIFICIO EUROPA S.A.S. DI PIERO E LUIGI GUARDUCCI & C.**, con sede in PRATO (PO) Via Montalese, 176/C, frazione: CHIESANUOVA STRADARIO



## CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale del Dott. LUCA SANTINI con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato,

a) il debitore depositerà e comunicherà al Commissario giudiziale una relazione ogni due mesi, nella quale siano indicati con esattezza i flussi di cassa dell'attività, con il supporto dei relativi dati contabili;

b) il commissario giudiziale depositerà una relazione con eventuali valutazioni ed osservazioni sulla relazione depositata;

c) la parte ricorrente entro 15 giorni dal deposito delle osservazioni del commissario giudiziale dovrà rispondere per iscritto ai rilievi eseguiti;

e) ogni sei mesi il commissario giudiziale, sulla base dei dati ricavati dalla documentazione e dalle relazioni dell'imprenditore in concordato farà una relazione sull'andamento della procedura da trasmettere ai creditori a mezzo pec;

d) la vendita dei cespiti indicati nel piano dovrà avvenire secondo il prezzo di stima indicato nel piano concordatario, che, in caso di mancato reperimento di acquirenti, potrà essere progressivamente ridotto solamente mediante il ricorso a procedure competitive che prevedano la necessaria pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche per almeno trenta giorni e la pubblicazione eventuale su uno o più siti internet individuati dalla società ricorrente; il commissario giudiziale vigilerà, presiederà all'eventuale apertura delle buste contenenti le offerte e riferirà sulle vendite eseguite; il commissario giudiziale verificherà altresì il rispetto dei tempi di adempimenti della proposta concordataria riferendone nelle relazioni semestrali;

e) il pagamento dei creditori dovrà essere eseguito sulla base di piani di riparto predisposti dal debitore e comunicati al commissario giudiziale, nonché a tutti i creditori almeno 20 giorni prima della loro esecuzione; i piani di riparto dovranno altresì essere depositati con la prova delle comunicazioni eseguite presso la cancelleria, almeno cinque giorni prima della loro esecuzione.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 LF e per la comunicazione al proponente, ai liquidatori Giudiziali ed al Commissario Giudiziale (che provvederanno, ai sensi dell'art. 180 terzultimo comma, LF a darne notizia ai creditori).

Così deciso in Prato, nella camera di consiglio 12/09/2018



La Presidente  
Dr.ssa MARIA NOVELLA LEGNAIOLI

La Giudice rel. ed est.  
Dr.ssa RAFFAELLA BROGI

